

STATUTO

TITOLO 1 - Natura, Scopi e Finalità

Art. 1 Costituzione e scopi

L'Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, denominata «A.S.D. Polisportiva Fiorentina Silvano Dani – APS », d'ora in poi l'«Associazione», svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato «Codice del Terzo settore») e successive modifiche.

L'Associazione, apolitica, apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa opera prevalentemente nel settore dello sport dilettantistico a favore di persone svantaggiate.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 legge 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 legge 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera T, art. 5 legge 117/2017).

Scopo primario dell'Associazione è la diffusione, l'insegnamento, l'organizzazione e la pratica delle attività sportive dilettantistiche degli associati compresa l'attività didattica, con particolare riguardo ai non vedenti, ai disabili fisici e ai disabili psichici, anche tra i giovani e i giovanissimi, a fini ricreativi, dilettantistici ed agonistici, per promuovere lo sport come mezzo di educazione fruibile dai soci nel tempo libero.

È compito dell'Associazione impegnarsi affinché nell'area sociale in cui opera vengano istituiti servizi stabili per la promozione, la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva dei disabili visivi, confrontandosi e collaborando con altri attori del terzo settore e istituzioni pubbliche del territorio.

L'Associazione vuole inoltre essere un importante riferimento per Firenze e la Toscana per realizzare l'integrazione tra diversamente abili e tra diversamente e normalmente abili, realizzando eventi che favoriscano l'aggregazione attraverso la pratica sportiva.

È fatto obbligo all'Associazione, e a chiunque in vario modo ne condivide gli scopi, di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.P., della F.I.S.P.I.C., della F.I.B.S., della F.I.S., del C.O.N.I. nonché agli statuti e ai regolamenti delle Associazioni e Federazioni Sportive Nazionali a cui l'Associazione intende affiliarsi osservandone tutte le procedure necessarie.

**Art. 2 Sede**

L'Associazione ha sede in Firenze, Via Fibonacci 5, presso l'Unione Italiana Ciechi. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Art. 3. Colori sociali

I colori sociali sono il bianco e il rosso.

Art. 4 Attività dell'Associazione

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale l'Associazione può:

- a. organizzare e gestire corsi di formazione sportiva;
- b. gestire, in via strettamente strumentale e non principale, gli impianti sportivi propri o pubblici;
- c. stipulare accordi con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati e/o terzi in genere;
- d. richiedere tutti i contributi e sussidi previsti per la promozione e lo svolgimento delle proprie attività;
- e. accettare liberalità di terzi;
- f. partecipare a qualsiasi attività inerente i propri scopi;
- g. attivare forme di convenzione con Ditte specializzate per le forniture o il noleggio, alle condizioni migliori possibili, di quanto occorrente all'esercizio delle proprie attività;
- h. realizzare tutte le iniziative atte a soddisfare le esigenze di solidarietà sociale;
- i. aprire altre sezioni in ambito regionale e nazionale;
- j. svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO 2 - Soci

Art. 5 Definizione di soci, diritti e doveri

Possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro che: siano interessati al conseguimento degli scopi sociali e non abbiano interessi contrastanti con l'Associazione.

I soci si dividono in:

- fondatori;
- effettivi (o ordinari);
- onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno contribuito alla costituzione vera e propria dell'Associazione. Ai soli soci fondatori chiamati a ricoprire nel momento della costituzione dell'Associazione, cariche sociali nell'ambito degli organi istituzionali, è riconosciuto altresì lo stato di "socio onorario".

La suddetta disposizione non è in alcun caso modificabile, neppure attraverso possibili variazioni al testo del presente Statuto, ritualmente apportate dall'assemblea dei soci.

Sono Onorari i soci che l'assemblea straordinaria ritenga opportuno, in riconoscimento di meriti eccezionali, di eleggere a vita a meno che gli stessi non intendano recedere unilateralmente, con presentazione per iscritto di "dimissioni irrevocabili". Essi possono essere esentati dal pagamento delle quote-con decisione dell'assemblea dei soci.

La determinazione dell'ammontare annuo delle quote associative per le varie categorie di soci, ovvero delle eventuali forme di rateizzazione delle stesse e di ogni altro tipo di agevolazione, sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

Le cancellazioni, le nuove iscrizioni e i passaggi da una categoria e l'altra di soci devono essere annotati cronologicamente e controfirmati dal Presidente e da un Sindaco.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. In base al presente articolo, i soci onorari possono essere esentati da tale obbligo.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 Procedure per l'ammissione a socio

Per essere ammessi alla categoria di socio effettivo deve essere sottoscritto il relativo modulo - predisposto dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accettazione della domanda nella sua prima riunione utile. Dal momento della sottoscrizione del modulo fino all'accettazione, al richiedente è riconosciuta la qualifica di "aspirante". Qualora l'aspirante non avesse provveduto al versamento contestuale della quota sarà tenuto ad effettuarlo non oltre cinque giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda da parte del segretario dell'Associazione. Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata, e l'obbligo della comunicazione e motivazione al rigetto: l'aspirante socio può sempre chiedere (in forma scritta entro 15 giorni dalla ricezione della notizia) che sul rigetto si esprima la prima assemblea dei soci.

Le richieste di ammissione a socio di minorenni devono essere fatte da chi esercita la potestà parentale. In tale caso il genitore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7 Perdita della qualità di socio e sanzioni disciplinari

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi:

- per recesso,
- mancato pagamento della quota sociale,
- radiazione/esclusione, allorché il socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla legge o comunque lesivi degli interessi sociali. Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari dell'ammonizione o della sospensione dalla frequenza dei locali, degli impianti o dagli incarichi sociali. Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri e sono appellabili dinanzi all'assemblea straordinaria dei soci.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta almeno tre mesi prima del 30 maggio di ogni anno.

La perdita della qualità di socio non dà comunque diritto al rimborso della quota sociale versata. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

TITOLO 3 - Organi dell'Associazione

Art. 8 Gli organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Collegio dei Sindaci
- d) Il Collegio dei Probiviri
- e) L'organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del terzo Settore.

Art. 9 L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento delle quote sociali salvo eccezioni per i soli soci onorari.

Ogni socio, qualunque incarico o carica abbia all'interno dell'Associazione, ha diritto ad un solo voto. Il voto è espresso per alzata di mano. Ogni socio può rappresentare per delega scritta solo un altro socio.

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve avvenire per avviso scritto, da inviarsi ai soci stessi o da consegnarsi a mano dietro rilascio di specifica ricevuta da parte dei medesimi con la precisazione dell'oggetto, del giorno, almeno 15 giorni prima la data stabilita. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo della data e dell'ora della prima e seconda convocazione; la seconda convocazione deve essere fissata entro le 24 ore successive alla prima.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i 3/4 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea nomina di volta in volta l'Ufficio di Presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, un segretario e tre scrutatori. Non possono essere nominati a far parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti dell'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente dell'Associazione. L'elezione dell'Ufficio di Presidenza può avvenire anche per acclamazione.

Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta. Negli altri casi – salvo diverso avviso dell'assemblea – si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* di cui all'articolo 8 e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il Bilancio consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- delibera, ad ogni rinnovo, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

- approva la quota d'iscrizione e la quota sociale su proposta del Consiglio Direttivo;
- determina le norme che regolano la vita dell'Associazione;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sul ricorso al rigetto per gli aspiranti soci;
- approva, se previsti, i regolamenti, anche *dei lavori assembleari*;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria deve tenersi:

- 1) almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per votare la relazione tecnico-morale e finanziaria dell'anno precedente, nonché per deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci delibera, infine, sugli argomenti posti all'o.d.g.
- 2) Ogni 4 anni, non oltre il 15 giugno, per eleggere con votazioni separate e successive, tutti gli organi istituzionali dell'Associazione, oltre a quanto previsto sub 1).

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su mandato del Consiglio Direttivo stesso.

L'Assemblea straordinaria ha luogo ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 2/3 di tutti i soci aventi diritto al voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- b) delibera sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione;
- c) delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- d) delibera sul ricorso alla *radiazione/esclusione degli associati*
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza (vedi Assemblea ordinaria).

Dovrà, altresì, essere tenuta, negli stessi termini di cui il precedente comma, in caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, ovvero, per dimissioni o decadenza della metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifica del presente statuto con la maggioranza dei 4/5 dei soci presenti, purché rappresentino non meno di 1/3 di tutti i soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su mandato del Consiglio Direttivo stesso, oppure dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta motivata dei 2/3 o, dalla maggioranza dei soci, con all'ordine del giorno quello indicato dai richiedenti. In tale caso il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta.



L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche, e in tutti i casi, autonomamente dai 2/3 o, dalla maggioranza dei soci.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina il segretario verbalizzante, il quale può non essere socio. Le deliberazioni devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 Comunicazioni ai soci

Mediante posta ordinaria o via e-mail deve essere garantita ai soci l'informazione relativa alle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai bilanci e ai rendiconti economici e finanziari approvati.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal numero dei Consiglieri stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci nella seduta delle elezioni da un minimo di tre a un massimo di sette.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno durante la prima riunione il Presidente, Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Questi ultimi due possono essere scelti anche tra i non soci. Il Segretario e il Tesoriere, qualora non facciano parte del Consiglio Direttivo non possono disporre di voto in seno al Consiglio Direttivo stesso. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il componente il Consiglio Direttivo assente per tre riunioni consecutive, senza alcun giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dalla carica e sarà sostituito con il primo dei non eletti o, in caso d'impossibilità, per cooptazione tra i restanti soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario con le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria, oppure dal Presidente stesso per richiesta urgente dei 2/3 dei Consiglieri.

Nel secondo caso i Componenti il Consiglio Direttivo devono essere convocati, per le vie brevi (mail, telefono o fax) entro le 24 ore successive alla richiesta e la riunione deve essere fissata entro 24 ore dalla convocazione con all'ordine del giorno quello indicato dai richiedenti. In caso di inadempienza da parte del Presidente i 2/3 dei Consiglieri richiedenti può autoconvocarsi, informandone i restanti Consiglieri con esclusione del Presidente, per deliberare su qualsiasi argomento.

In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo anche gli altri membri decadono automaticamente. Resta in carica soltanto il Consigliere Anziano con l'unica incombenza di convocare l'Assemblea dei soci, per nuove elezioni, nei tempi più rapidi possibili in deroga a quanto stabilito nell'art. 9.

Il Consiglio Direttivo, nell'espletamento della propria opera può compiere qualsiasi attività non contraria agli scopi statutari.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei soci,
- b) compilare il bilancio preventivo e consuntivo e le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all'approvazione dell'assemblea,
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e gli affari d'ordine amministrativo,
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere necessari allo svolgimento dell'attività sociale,
- e) approvare il programma sportivo dell'Associazione,
- f) stabilire le date dell'assemblea ordinaria e convocare quelle straordinarie quando lo reputi necessario o ne venga fatta richiesta dai soci,
- g) formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci,
- h) provvedere alla conciliazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni.
- f) stabilire le norme per l'uso degli impianti sportivi,
- g) decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione e i soci,
- h) conferire delega al Presidente per gli atti di straordinaria amministrazione

Art. 13 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è responsabile del suo funzionamento nei confronti dell'assemblea dei soci. Al Presidente sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio, egli è inoltre autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati, somme di ogni ammontare per i titoli ammessi per legge, rilasciandone liberatorie quietanze.

Per gli atti di straordinaria amministrazione il Presidente deve ottenere apposita delega dal Consiglio Direttivo.

Nessun componente del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, può autonomamente impegnare l'Associazione per spese relative alla gestione straordinaria.

In caso di assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare — anche in via permanente — la propria firma per l'espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche soltanto al Vicepresidente.

Assenza o impedimenti per periodi continuativi superiori a tre mesi si considerano definitivi o, di conseguenza, si dovrà procedere, entro i successivi 30 giorni, all'elezione di un nuovo presidente.

Art. 14 Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la tenuta dei libri sociali, tiene aggiornata la contabilità dell'Associazione, tiene i rapporti con gli enti e federazioni cui l'Associazione è affiliata.

Art. 15 Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alla contabilità, si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri. Provvede alla conservazione delle attività sociali e alle spese, da mandarsi su mandato del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 16 Discipline sportive, gruppi sportivi e referenti

La A.S.D. Polisportiva Fiorentina Silvano Dani APS promuove l'attività sportiva nelle seguenti discipline: baseball, showdown, scherma, judo, tennis, scacchi.

Su proposta dei soci, e verificate le effettive possibilità di attuazione, è possibile incrementare il numero e la tipologia di discipline sportive promosse e praticate.

Al momento della richiesta di iscrizione l'aspirante socio deve indicare la disciplina sportiva interessata.

È possibile l'iscrizione a più discipline fermo restando un unico diritto di voto nell'Assemblea dei soci e l'obbligo al pagamento di una sola quota di iscrizione.

Ciascun gruppo sportivo, costituito dai soci che hanno scelto una determinata disciplina sportiva, nomina al suo interno un proprio referente, per le relazioni con il Consiglio Direttivo, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive, delle gare e delle manifestazioni.

I referenti dei gruppi sportivi devono periodicamente riferire al Consiglio Direttivo circa i problemi ed i programmi di ciascuna disciplina sportiva.

In sede di elezione del Consiglio Direttivo, ciascun gruppo sportivo può candidare il proprio referente al ruolo di consigliere. Se il referente non viene eletto, può prendere parte alle sedute del Consiglio Direttivo senza potere di voto ma col solo potere consultivo.

Le entrate della Polisportiva sono suddivise tra i diversi gruppi sportivi in base alle richieste dei referenti sportivi e dietro approvazione del Consiglio Direttivo.

Ciascun gruppo sportivo può organizzare specifiche attività di raccolta fondi da destinare alla propria disciplina sportiva. Tali attività vanno comunicate al Consiglio Direttivo che deve darne l'autorizzazione.

È fatto divieto ai gruppi sportivi di aprire conti correnti bancari o postali autonomi.

I rapporti con le Amministrazioni pubbliche sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 17 Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 componenti effettivi e da uno supplente eletti dall'assemblea, anche tra i non soci. Nella prima riunione essi eleggono tra di loro il Presidente.

I Sindaci durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Essi assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di legge ed in particolare hanno il controllo su tutta la questione contabilità della società, possono assistere a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e hanno l'obiettivo di presentare per scritto una relazione all'assemblea dei soci al termine di ogni esercizio finanziario.

Le riunioni sono valide con la presenza di tre membri, uno dei quali può essere rappresentato anche dal supplente.

In casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio dei Sindaci, all'unanimità, può richiedere al presidente della società la convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre 15 giorni dalla richiesta. Il Collegio dei Sindaci può disporre ispezioni su tutte le operazioni contabili disposte dal Consiglio Direttivo; dette ispezioni devono, peraltro, risultare con annotazioni scritte in calce sui singoli fogli dei registri contabili presi in visione.

Qualora attivato l'organo di controllo al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, il Collegio dei Sindaci sospende la sua attività per tutta la durata dell'obbligatorietà dell'organo previsto dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

Art. 18 Collegio dei Proviviri

L'Assemblea dei soci nomina, possibilmente tra i soci, il Collegio dei Proviviri, per la durata di 4 anni. Esso è composto di 3 membri effettivi e un supplente e sono rieleggibili. Il Collegio dei Proviviri ha la funzione di adottare, in prima istanza, le sanzioni disciplinari da irrogare ai soci e agli atleti tesserati per Associazione, nonché ai tecnici. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza, compiutamente motivate ed emanate non oltre 30 giorni dalla chiusura della fase istruttoria. Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre all'interessato, anche al Consiglio Direttivo il dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso alla sede sociale. Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni dell'incolpato. I provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili, entro 30 giorni, dinanzi all'assemblea straordinaria che dovrà essere all'uopo convocata, al massimo, entro 60 giorni.

Art. 19 Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 Incompatibilità

La carica di componente il Consiglio Direttivo compreso il Presidente, quella di membro del collegio dei sindaci/organo di Controllo e del collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro.

È fatto assoluto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società sportive.

Non possono inoltre ricoprire cariche sociali nell'Associazione i componenti dei Consigli Direttivi di altre società sportive.

Art. 21 Candidature e requisiti

Coloro che intendono essere eletti o rieletti come Presidente o come Membri degli organi dell'Associazione devono presentare le loro candidature almeno 15 giorni prima della data prestabilita per l'effettuazione dell'assemblea depositando la stessa presso il Segretario che provvederà a renderla pubblica mediante affissione all'albo. Per concorrere alla carica di Presidente è necessario essere stato per non meno di 2 anni socio della società.

Art. 22 Natura e durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. La durata delle suddette cariche è fissata in 4 anni. Le vacanze che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purché inferiori alla metà dell'intero organico, possono essere ricoperte con i primi dei non eletti. In mancanza si procederà a nuove elezioni.

La decadenza del Presidente per qualsiasi causa, rende, comunque, obbligatorio procedere ad una nuova elezione, che dovrà effettuarsi entro 30 giorni dall'evento. Presidente e membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti e dopo il saldo di eventuali pendenze di natura economica con l'Associazione.

Art. 23 Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro un mese dalla chiusura dell'esercizio: viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 24 Bilancio sociale e informativa sociale

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale, c.2 art 14 cts);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale (Bil. Sociale, c. 1 art. 14 cts)*.

TITOLO 4 – Volontari e lavoro retribuito

Art. 25 Volontari

L'associazione si avvale in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati. I *volontari, siano essi soci o non soci*, sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 26 Lavoro retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO 5 – Patrimonio e entrate dell'Associazione

Art. 27 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) attrezzature, mobili ed eventuali impianti
- b) tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea

Art. 28 Entrate

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:

- dai proventi delle quote associative e degli ulteriori contributi deliberati dai Consiglio Direttivo;
- dai contributi del CONI e da sottoscrizioni, donazioni, contributi, lasciti e liberalità di privati e Enti pubblici, di associazioni e soci;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 29 Utile o avanzo di gestione

L'eventuale utile o avanzo di gestione, nonché fondi riserve o capitali, non saranno mai oggetto di distribuzione diretta o indiretta tra i soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore e di altri soggetti senza scopo di lucro con finalità analoghe all'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 30 Gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione d'ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Art. 31 Durata dell'esercizio economico e finanziario

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico finanziario coincidono con l'anno solare.

Art. 32 Libri e registri sociali

Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere, i libri e registri obbligatori per legge. In particolare:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio *Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;

È fatto obbligo altresì di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

TITOLO 6 – Scioglimento e liquidazione

Art. 33 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati e approvati dall'Assemblea con la maggioranza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori determinandone i poteri e verrà stabilita la destinazione del Patrimonio sociale residuo.

Nell'eventualità che la compagine associativa venisse interamente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione dell'Associazione.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

In caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione da parte del Consiglio Direttivo o di uno dei suoi membri sarà l'Assemblea dei soci, convocata secondo quanto disposto dall'art. 9, a deliberare i provvedimenti più idonei a tutela dell'Associazione e dei singoli soci, in analogia a quanto disposto dall'art. 7.

TITOLO 7 - Controversie e vertenze

Art. 34 Controversie e vertenze

I soci e i componenti degli organi sociali si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni con l'Associazione.

Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti ed il terzo dai due così eletti, o in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

TITOLO 8 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 39 - Disposizione transitoria

Con l'entrata in vigore del presente Statuto rimangono in carica negli organi sociali i soci nominati in sede delle ultime elezioni, fino alla durata prevista dalle stesse.

Art. 40 Disposizione finale

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia e alle disposizioni del C.I.P. e del C.O.N.I.
2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.
3. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione/Fondazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
4. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.
5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4, in particolare, l'Associazione:
 - a. svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 06) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
 - b. continua ad utilizzare la denominazione di **A.S.D. Polisportiva Fiorentina Silvano Dani Onlus** in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
 - c. osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);
 - d. in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.